

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 108

16 ottobre 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BARTOLINI, AIMI,
RENZI, VECCHI

ISTITUZIONE UNITÀ DI SENOLOGIA – BREAST UNIT

Oggetto consiliare n. 1800

RELAZIONE

Nell'anno 2002, nell'Unione Europea, in base ai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 216.000 donne hanno sviluppato un cancro al seno, mentre i decessi accertati sono stati più di 79.000.

Si osserva che il carcinoma alla mammella è la forma di cancro più diffusa tra le donne, che una donna su nove ne è colpita e che tale patologia rappresenta nell'Unione Europea la causa di morte più frequente fra le donne di età compresa fra i 35 e i 55 anni.

Si registrano differenze molto marcate fra le varie Regioni d'Italia in merito alla qualità delle cure fornite per il carcinoma della mammella, tant'è che le possibilità di sopravvivenza delle donne variano notevolmente.

La presente proposta tende a positivamente intervenire affinché il cancro al seno possa essere adeguatamente contrastato nella nostra Regione, anche attraverso un percorso normativo specifico.

Il presente progetto di legge si compone di 6 articoli.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'obiettivo di contrastare le patologie previsto dal Piano sanitario nazionale e regionale, e favorendo la concertazione delle strutture sanitarie regionali ed interregionali, istituisce l'Unità di senologia specialistica, al fine di offrire alle donne una struttura sanitaria di alta qualità che soddisfi i bisogni clinici, assistenziali e relazionali legati alla patologia mammaria.

Art. 2

Unità di senologia

1. L'Unità di senologia è istituita presso ogni Azienda Ospedaliera delle province dell'Emilia-Romagna, di concerto con le Aziende Sanitarie locali di riferimento.

2. L'Unità di senologia, nell'ambito degli obiettivi e della programmazione sanitaria regionale, provvede, in rapporto collaborativi con tutte le strutture territoriali ad dette, alla prevenzione, alla cura, al controllo periodico clinico – strumentale – follow up ed alla riabilitazione dei tumori mammari, privilegiando percorsi di condivisione con la sanità territoriale.

3. L'Unità è di dimensione sufficiente a trattare in un anno non meno di cento nuovi casi ad ogni età e stadio.

Art. 3

Composizione e funzionamento dell'Unità di senologia

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione specialistica senologica di cui all'art. 4, definisce i criteri e le modalità attrattive della presente legge sotto il profilo tecnico-organizzativo, prevedendo altresì indicazioni a garanzia di un adeguato collegamento delle Unità di senologia con le strutture di cui all'art. 2, comma 2.

2. In particolare, la Giunta, previo parere della Commissione di cui al comma 1, con proprio atto definisce:

- a) gli standard e i requisiti minimi obbligatori che l'Unità di senologia deve possedere;
- b) i criteri per la composizione dell'Unità di senologia, e i requisiti professionali e di aggiornamento dei componenti dell'Unità di senologia stessa;

c) le modalità di funzionamento degli ambulatori di senologia.

3. La Giunta, altresì, nel termine di cui al comma 1, nomina, sentito il parere della Commissione assembleare competente in materia, un comitato di esperti, formato da un coordinatore e quattro membri, preposto alla costituzione delle Unità di senologia ed all'accreditamento delle stesse.

Art. 4

Commissione specialistica senologica

1. È istituita presso l'Assessorato regionale alla Sanità, una Commissione specialistica senologica, con il compito di assistere la Giunta nel perseguimento delle finalità della presente legge, e di rendere i pareri di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

2. La Commissione, nominata con delibera di Giunta, sentito il parere della Commissione assembleare competente in materia, dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere nuovamente nominati. È presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato. È composta da laureati in Medicina, assicurando la presenza di un chirurgo con formazione specialistica in oncologia della mammella, di un oncologo medico, di un anestesista, di un radioterapista, di uno psicologo e di un assistente sociale. È altresì garantita la presenza di un rappresentante delle Aziende sanitarie della Regione.

Art. 5

Monitoraggio delle Unità di senologia

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le Unità di senologia, istituite ai sensi dell'art. 2, comma 1, forniscono alla Commissione specialistica senologica una relazione che consenta una valutazione delle prestazioni effettuate da ciascuna Unità di senologia e dei costi relativi, avendo a riferimento obiettivi di qualità di risultato definiti, indicati nei documenti EuSoMa. La relazione deve inoltre indicare il numero delle pazienti immesse negli studi di specializzazione clinica – trial.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unità revisionali di base e relativi del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero neces-

sarie o con l'istituzione di apposite unità revisionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37

della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

Per annotazioni
